

anni, di analoga domanda alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti);

- sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 161, co. 1, l.f., trattandosi di impresa la cui sede principale, coincidente fino a prova contraria con la sede legale (v. Cass., SS.UU., 5945/2013; Cass., SS.UU., 15872/2013; Cass. 23719/2014; Cass. 6686/2012; Cass. 12557/2012; nonché, da ultimo, Cass., SS.UU., 5688/2015), è sita in Trevi (PG), comune compreso nel circondario del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito del ricorso;
- ricorrono i presupposti soggettivi per l'ammissione della società ricorrente alla procedura di concordato preventivo, trattandosi di imprenditore commerciale in possesso di un profilo dimensionale corrispondente al paradigma delineato nell'art. 1, co. 2, lett. a), b), e c) l.f., non avendo il possesso congiunto dei requisiti indicati dal suddetto comma, come si evince dai bilanci depositati;
- il dedotto stato di crisi (da intendersi come situazione di insolvenza, ai sensi dell'art. 160, co. 3, l.f., o anche soltanto di difficoltà economico-finanziaria potenzialmente idonea a sfociare nell'insolvenza: v. Cass. 18437/2010) trova riscontro nei dati contabili allegati;
- sono stati depositati i documenti prescritti dall'art. 161, co. 6, l.f., a seguito di integrazione effettuata in data 14.07.2022, mediante deposito del bilancio relativo all'anno 2021;

si rileva, per contro, che:

- ai sensi del combinato disposto degli artt. 161, comma 4, e 152, commi 2, lett. b), e 3, - nel testo novellato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 - nelle società di capitali la proposta di concordato preventivo, salva diversa previsione dell'atto costitutivo o dello statuto, deve essere sempre deliberata dagli amministratori; in ogni caso, la decisione assunta dall'amministratore unico o la deliberazione del consiglio di amministrazione «deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile»;
- scopo della suddetta disposizione, inoltre, è, evidentemente, quello di regolamentare e distribuire, all'interno dell'organizzazione sociale, il potere decisionale e di rappresentanza con riferimento alla delicata fase di "accesso" ad ogni procedura concorsuale (conservativa, liquidativa o riorganizzativa), rispetto alla quale l'impresa (fallita o in crisi) conservi una legittimazione attiva, esclusiva o anche concorrente con altri soggetti;
- Essa investe, quindi, tanto la scelta in sé, quanto le condizioni economico giuridiche della soluzione concordataria e dell'eventuale "piano" in concreto adottati per prevenire o eliminare lo stato di insolvenza (cfr. Cass. N. 29741 del 2018).
- Al riguardo, è noto al Tribunale il dibattito giurisprudenziale e dottrinario in merito alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto, all'atto della proposizione della domanda di concordato, della prescrizione di cui all'art. 152 comma 2 let. B), quivi in effetti non ancora adempiuta, difettando, allo stato, la pubblicazione nel registro delle imprese, del verbale redatto dal notaio Napolitano in data 23.06.2022;



- Non si ignora, in particolare, l'orientamento di merito secondo cui il requisito di cui all'articolo 152 [R.D. n. 267/1942](#) (secondo il quale la decisione o la deliberazione della società di accedere alla procedura di concordato preventivo devono risultare da verbale redatto da notaio ed essere depositate ed iscritte nel registro delle imprese a norma [dell'art. 2436 c.c.](#)) è necessario non solo per la sottoscrizione della proposta e delle condizioni del concordato ma anche per la sottoscrizione ed il deposito della "domanda" propriamente detta (cfr. Trib. Modena 28.11.2012);
- tuttavia sul punto ed, al riguardo, risulta intervenuto precedente della Suprema Corte nel quale si legge, testualmente, che "Si discute se il rispetto delle formalità previste dalla L.Fall., art. 152, (assunzione della decisione da parte dell'organo competente, verbalizzazione notarile e pubblicità) sia necessario anche ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva. E come si è rilevato in dottrina, le risposte astrattamente possibili sono quattro: a) le formalità devono essere rispettate solo al momento della presentazione della domanda "con riserva"; b) le formalità devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta; c) le formalità sono richieste in entrambi i momenti; d) le formalità sono richieste in uno dei due momenti e, quindi, al momento della presentazione della domanda "con riserva" o al momento del suo successivo completamento.
Tuttavia, secondo una recente decisione di questa corte, "ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva di cui alla L.Fall., art. 161, comma 6, è sufficiente che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura, non occorrendo che sia personalmente sottoscritto anche dal debitore", attesa "la scissione tra i due momenti, del deposito della domanda di concordato con riserva, e del deposito della proposta, oltre che del piano e della documentazione, nel termine fissato dal giudice" (Cass., sez. 1, 12/1/2017, n. 598). **Ne consegue che, se la domanda di concordato con riserva può essere sottoscritta anche dal solo difensore munito di procura rilasciata dal legale rappresentante della società, le formalità prescritte dalla L.Fall., art. 152, devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta**" (cfr. Cass. N. 20725 del 2017);
- va da sé, come allo stato, la mancanza rilevata non possa costituire elemento di per sé bastevole al rilievo di inammissibilità della domanda, posto il lasso di tempo ancora a disposizione per la relativa produzione, con termine ultimo al momento del deposito della proposta e del piano;

si rileva, al contempo, sotto altro e concorrente profilo, in ragione della pendenza delle procedure prefallimentare proposte nei confronti della stessa ricorrente (altro astratto profilo di criticità) come la Suprema Corte abbia chiarito che:

- i) il cosiddetto preconcordato di cui alla L. Fall., art. 161, comma 6, costituisce una mera opzione di sviluppo del concordato, alternativa a quella prevista dalla L. Fall., art. 161, commi 1, 2 e 3, secondo cui all'imprenditore, che già ha assunto la qualità di debitore concordatario, è concessa la facoltà di procrastinare il deposito di proposta, piano e



relativa documentazione, al fine di anticipare i tempi dell'emersione della crisi, in un termine concesso dal Tribunale;

ii) la domanda anticipata di concordato non necessita per la sua ammissione (fatti salvi gli oneri di allegazione funzionali alla valutazione della natura di ordinaria o straordinaria amministrazione degli atti compiuti dall'imprenditore in pendenza della procedura ovvero alla valutazione delle istanze presentate dall'imprenditore) di alcuna indicazione aggiuntiva ai documenti previsti dal primo periodo della L. Fall., art. 161, comma 6;

iii) il debitore, ove presenti una domanda anticipata di concordato accompagnata da tutti gli elementi stabiliti dalla L. Fall., art. 161, comma 6, ha diritto alla concessione del termine per predisporre la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3, a meno che il Tribunale non rilevi *aliunde*, fin da quel frangente, che l'iniziativa è assunta con abuso dello strumento concordatario;

iv) la mera presentazione di una richiesta di concessione di un termine ex art. 161, comma 6 e 10, L. Fall. costituisce un fatto neutro inidoneo di per sè a dimostrare la volontà del debitore di sfuggire alla dichiarazione di fallimento, ove si consideri che una simile domanda implica, per sua natura, un differimento del procedimento prefallimentare che lo contiene e che tale differimento rimane neutralizzato dal fenomeno di consecuzione delle procedure concorsuali;

v) la domanda anticipata di concordato presentata all'ultimo momento utile tuttavia può concorrere a dimostrare, sia pure unitamente ad altri elementi atti a rappresentare in termini abusivi il quadro d'insieme in cui l'iniziativa è stata assunta, il perseguimento di finalità dilatorie del tutto diverse dall'intenzione di regolare la crisi d'impresa (cfr. Cass. N. 7117 del 2020);

Più in particolare, la Suprema Corte ha chiarito che:

- una volta riconosciuto che l'abuso del procedimento concordatario può essere acclarato fin dall'avvio del preconcordato, rimane da stabilire se l'aspetto cronologico con cui l'iniziativa processuale è assunta possa valere a individuare un abuso del diritto.
- Nessun significato in questi termini può essere attribuito alla mera presentazione della richiesta di concessione di un termine L. Fall., ex art. 161, comma 6 e 10, ove si consideri che la domanda anticipata di concordato consiste proprio nell'attribuzione di una scadenza per il completamento del corredo concordatario e implica, per sua natura, un differimento del procedimento prefallimentare che lo contiene. Differimento temporale i cui effetti dilatori sono neutralizzati dal fenomeno di consecuzione delle procedure concorsuali, secondo cui le conseguenze di un eventuale fallimento, dichiarato all'esito di un insuccesso della procedura concordataria tesa a regolare la medesima insolvenza, vanno retrodatati alla data di avvio della procedura minore. La mera richiesta di concessione del termine in parola è quindi un fatto neutro, dato che non può costituire abuso il perseguimento di finalità proprie e non eccedenti rispetto a quelle per cui l'istituto è stato predisposto, tenuto conto peraltro dei meccanismi procedurali atti ad ammortizzare la dilazione temporale insita in questa forma di avvio della procedura concordataria.



- Sennonché, si osserva come **la presentazione di una domanda all'ultimo momento utile per assumere una simile iniziativa può suscitare, innegabilmente, maggiore sospetto sul fatto che il debitore intenda in questo modo soltanto differire la dichiarazione di fallimento.** Occorre tuttavia considerare come anche questa domanda rimanga, di per sé, nel solco delle finalità proprie dell'istituto, in quanto l'imprenditore ben può risolversi, anche all'ultimo minuto, a tentare una soluzione della propria crisi piuttosto che rassegnarsi a una dichiarazione di insolvenza.
- **Ed anche - e soprattutto - in questo caso valgono i contrappesi predisposti dall'ordinamento per evitare nocimento ai creditori (dato che l'imprenditore vede abbreviati i termini per predisporre la soluzione alla crisi ed è tenuto a rappresentare, passo passo, le modalità con cui si sta attivando e l'evoluzione della propria situazione finanziaria) ed operano i meccanismi di neutralizzazione del differimento (risultando quanto mai evidente, ai fini della consecuzione delle procedure, la mancanza di discontinuità dell'insolvenza in caso di naufragio dell'iniziativa concordataria e accoglimento dell'istanza di fallimento pendente).**
- Nondimeno il ritardo dell'iniziativa può concorrere a dimostrare, ma unitamente ad altri elementi utili a rappresentare il quadro d'insieme in cui la risoluzione è stata assunta ed a tratteggiarla in termini meramente dilatori il perseguimento di finalità abusive che nulla hanno a che vedere con l'intenzione di regolare la crisi d'impresa. Ciò avviene ad esempio, secondo la casistica sottoposta più di recente al vaglio della Suprema Corte, nel caso in cui il debitore, nonostante la possibilità concessagli di integrare e modificare la proposta concordataria iniziale, abbia depositato una seconda domanda di concordato dopo la deliberazione della sentenza dichiarativa di fallimento, ma prima della sua pubblicazione (Cass. 30539/2018). Oppure nell'ipotesi di riproposizione, pochi giorni dopo la risoluzione del concordato inizialmente omologato ma rimasto inadempito, di un'ulteriore domanda di concordato, priva di ogni elemento di novità (Cass. 25210/2018). Ed ancora ove la proponente abbia rinunciato ad una prima proposta di concordato per presentarne un'altra dopo il trasferimento della sede legale all'estero e in presenza di talune istanze di fallimento (Cass. 5677/2017) ovvero quando l'imprenditore, a seguito della declaratoria di inammissibilità di una prima proposta concordataria, abbia presentato una nuova proposta L. Fall., ex art. 161, comma 6, con modifiche di carattere meramente formale e marginale (Cass. 3836/2017).
In presenza di finalità distorte di differimento piuttosto che di regolazione della crisi la proposta di concordato si deve perciò considerare inammissibile, perché integrante gli estremi dell'abuso del processo (cfr. Cass. N. 7117 del 2020- Nella fattispecie sottoposta all'esame della Suprema Corte è stata cassata la pronuncia di merito che aveva ritenuto inammissibile *de plano* la domanda di concordato con riserva, in pendenza della procedura prefallimentare, in quanto mancante, già al momento della sua proposizione, degli elementi utili a ritenere come l'iniziativa concordataria potesse ritenersi preferibile alla alternativa liquidatoria).



Tanto ricostruito, pendente la procedura prefallimentare n. 41/2021 RG a carico della società ricorrente, si ricorda che:

- Il lasso temporale “sospetto” in cui la domanda di concordato è stata proposta, in assenza di altri elementi idonei a far ritenere, allo stato attuale, ricorrere l’abuso dello strumento concordatario, non può esimere il Tribunale, in questa fase, dalla concessione del termine richiesto per il deposito della proposta e del piano;
- Neppure l’avvenuta presentazione della predetta domanda, una volta rimessa al Collegio la decisione sulla procedura prefallimentare (in seguito alla udienza del 9.06.2022), è di per sé sufficiente a ritenere la suddetta inammissibilità;
- La Suprema Corte ha indicato nel momento in cui viene dichiarato il fallimento il termine ultimo per riunire la domanda di fallimento a quella depositata dal debitore ex [art. 161](#), comma 6, 1. fall., in quanto ogni successivo momento (fino a quello della pubblicazione) costringerebbe il collegio ad un provvedimento di revoca di un provvedimento già adottato.
- Sul punto, è stata ritenuta non corretta l’interpretazione offerta dalle corti di merito di arretrare il termine ultimo per il deposito della domanda di concordato a quello precedente la chiusura della procedura prefallimentare, in quanto questa, in ragione della propria autonomia, può ancora condurre ad una decisione di rigetto del fallimento senza impedire il deposito di una valida domanda di concordato ex art 161, comma 6, 1. fall. ostacolata solo dalla decisione di fallimento (Cfr. Cass. N. 17156 del 2016);
- Nella specie, è stato chiarito che è da ritenere inammissibile la domanda di concordato preventivo proposta dopo la decisione sull’istanza di fallimento, ma prima della pubblicazione della relativa sentenza dichiarativa, atteso che il momento della pronuncia di quest’ultima va identificato con quello della deliberazione della decisione, mentre la successiva stesura della motivazione, la sottoscrizione e la conseguente pubblicazione (da cui decorrono gli effetti della sentenza) non incidono sulla sua sostanza, né il fallendo può pretendere la revoca di una decisione già assunta e la retrocessione del processo alla fase istruttoria a seguito della tardiva presentazione di una domanda concordataria su cui il collegio non è più tenuto a statuire (cfr. Cass. N. 17156 del 2016);
- Va da sé, pertanto, come nel caso di specie, pur essendo stata proposta la presente domanda dopo la rimessione della causa prefallimentare al Collegio ma prima della effettiva decisione sulla stessa, la medesima domanda – nell’ottica di favorire il più possibile la procedura concordataria, in linea con l’orientamento di Legittimità citato – deve ritenersi tempestivamente avanzata.

Tanto evidenziato (e con gli avvertimenti di cui sopra), si rileva – a questo punto - che:

- appare opportuno esercitare la facoltà, espressamente prevista dall’art. 161, co. 6, 1.f., di nominare il commissario giudiziale art. 163, co. 2, n. 3, 1.f., con la contestuale fissazione di una cauzione per il pagamento delle spese di procedura; cauzione che, in relazione alla situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta dalla ricorrente, appare equo liquidare in € 25.000,00, da depositarsi in cancelleria entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;



- il Tribunale, nel fissare il termine di cui all'art. 161, co.6, l.f., deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato;

rilevato, al contempo, che:

- pende presso questo stesso Tribunale il procedimento prefallimentare n. 41/2021 RG dinnanzi al giudice delegato, Dott.ssa Trabalza;
- come noto, la proposizione della domanda di concordato non determina, di per sé, l'improcedibilità della domanda di fallimento (non determinando l'applicazione dell'art. 168 l.f.: v. Cass., SS.UU., 1521/2013; e non impedendo, tra l'altro, l'istruzione di quest'ultima e la sua definizione con un decreto di rigetto: v. Cass., SS.UU., 9935/2015), né consente la sospensione del relativo procedimento (non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnica tra la procedura di concordato preventivo e il procedimento prefallimentare), ma comporta che il fallimento possa essere dichiarato solo quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.f. (e cioè, rispettivamente: quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile; quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura; quando la proposta di concordato non sia stata approvata; e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato), fermo restando che la proposta di concordato va considerata ex se inammissibile ove emerga che essa è stata presentata al solo scopo di differire la dichiarazione di fallimento, dovendo ravvisarsi in tal caso un abuso dello strumento concordatario (v. la stessa Cass., SS.UU., 9935/2015);
- tra la domanda di concordato preventivo e l'istanza di fallimento ricorre un rapporto di continenza (trattandosi di iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la medesima situazione di crisi) e, pertanto, in caso di pendenza dinnanzi allo stesso giudice dei relativi procedimenti, questi ultimi devono essere riuniti ai sensi dell'art. 274 c.p.c., con conseguente trattazione congiunta, considerata anche la parziale sovrapposibilità degli accertamenti da compiersi in seno ai due procedimenti, in specie per quanto concerne la verifica dei requisiti di fallibilità ex art. 1, co. 2, l.f. e dell'insolvenza come situazione integrante lo stato di crisi ai sensi dell'art. 160, co. 3, l.f. (v. Cass., SS.UU., 9935/2015);
- pertanto, previa riunione della presente procedura al procedimento prefallimentare n. 41/2021 RG, stante il disposto dell'art. 161, co. 10, l.f. deve essere concesso alla ricorrente il termine di 60 giorni per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione necessaria alla predetta ammissione;
- si chiarisce, infine, che allorché il concordato preventivo con riserva sia proposto in pendenza di istanza di fallimento, i termini concessi dal giudice per il deposito della proposta, del piano e della documentazione non sono soggetti alla sospensione feriale, in forza di quanto previsto dall'art. 3 della l. n. 742 del 1960 che, attraverso il richiamo all'art.



92 del r.d. n. 12 del 1941, la esclude per i procedimenti relativi alla dichiarazione e revoca di fallimenti (cfr. Cass. N. 15435 del 2018);

P.Q.M.

visti gli artt. 274 c.p.c. e 161, co. 6 e ss., l.f.,

DISPONE

la riunione della presente procedura al procedimento prefallimentare n. 41/2021 RG

FISSA

termine di giorni 60 decorrenti dalla integrazione della domanda (14.07.2022) per il deposito della proposta di concordato preventivo, corredata dalla documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, l.f.

NOMINA

commissario giudiziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 161, co. 6, e 163, co. 2, n. 3, l.f., il Dott. Paolo Sambuchi con l'incarico di vigilare sull'attività della società ricorrente e di riferire immediatamente al Tribunale ove accerti che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'art. 173 l.f., in vista della eventuale declaratoria di improcedibilità della domanda e, su istanza dei creditori o del P.M., di fallimento del debitore ove ricorrano i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 l.f.;

AVVISA

il debitore che le scritture contabili dovranno essere tenute a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 161, co. 6, e 170, co. 2, l.f.;

STABILISCE

il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito in cancelleria della somma di € 25.000,00, a mezzo a.c.n.t. ovvero bonifico bancario sul c/c aperto dal commissario giudiziale, invitando il commissario giudiziale a segnalare immediatamente l'eventuale mancato rispetto del suddetto termine;

DISPONE

i seguenti obblighi informativi, da adempiersi con periodicità mensile a far data dalla comunicazione del presente decreto:

- 1) deposito di una situazione finanziaria dell'impresa - che entro il giorno successivo dovrà essere pubblicata nel registro delle imprese, a cura del cancelliere - nonché di una relazione riepilogativa degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti nel periodo di riferimento, compresi i pagamenti, sottoscritta dal debitore e dal consulente contabile;
- 2) deposito di una relazione esplicativa sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, sottoscritta dal debitore e dal professionista che lo assiste nella presente procedura;
- 3) deposito di un *report* sulle progressive verifiche in corso in ordine alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano concordatario (o attuabilità dell'accordo), sottoscritta dal professionista attestatore designato;

INVITA



il commissario giudiziale a relazionare con la medesima periodicità in merito al contenuto della predetta documentazione entro 10 giorni dal deposito della stessa, ovvero a segnalare immediatamente l'eventuale violazione, anche sotto il profilo delle scadenze, dei suddetti obblighi informativi;

SEGNALA AL DEBITORE

- che il mancato deposito della domanda definitiva entro il termine fissato, la violazione degli obblighi informativi periodici sopra imposti e il compimento di atti contemplati dall'art. 173 l.f. determineranno la declaratoria di inammissibilità con decreto non soggetto a reclamo e, sussistendone i presupposti, anche l'eventuale dichiarazione di fallimento, su istanza dei creditori o su richiesta del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 162, co. 2, l.f.;
- che, qualora l'attività compiuta risulti manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentiti il debitore, il commissario giudiziale ed eventualmente i creditori, potrà abbreviare il termine fissato;

AVVISA IL DEBITORE

- che, fermo il rispetto degli obblighi informativi imposti, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione e deve chiedere, a pena di inefficacia, la preventiva autorizzazione del tribunale (che provvede previa acquisizione del parere del commissario giudiziale) per il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 161 co. 7, l.f.;
- che, ai fini dell'eventuale richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 111 l.f., ai sensi dell'art. 182-*quinquies*, co. 1, l.f., è necessario che il professionista designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), L.Fall., attesti, una volta verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa, sino all'omologazione, che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori, tenendo conto anche del carico prededucibile così generato;
- che in ipotesi di concordato con continuità aziendale ex art. 186-*bis* l.f., per l'eventuale richiesta di autorizzazione al pagamento dei crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, ai sensi dell'art. 182-*quinquies*, co. 4, l.f., il professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), l.f. deve attestare che le suddette prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori (salvo che si tratti di pagamenti che vengano effettuati con nuove risorse finanziarie apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori);

DELEGA

- all'esame degli atti e della documentazione prodotta, all'interlocuzione con il commissario giudiziale nominato e ad ogni accertamento istruttorio che si rendesse necessario la Dott.ssa Sara Trabalza, che riferirà in camera di consiglio sulle eventuali ulteriori istanze;

MANDA



- alla cancelleria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente, al Commissario giudiziale, al P.M. in sede e al Registro delle Imprese, nonché al creditore istante per il fallimento della ricorrente.

Spoletto, 5.08.2022

Il Giudice relatore

(Dott.ssa Sara Trabalza)

Il Presidente

(Dott. Silvio Magrini Alunno)

